

# **Autostrada, Sos dai sindaci/Altri due svincoli a Vietri**

scritto da datiweb | Luglio 30, 2024

[selezione articoli 30 lug 2024 4](#)

---

# **Imprese in campo per bilanciare l'export**

scritto da datiweb | Luglio 30, 2024

[selezione articoli 30 lug 2024 5](#)

---

# **La rete dei porti del sud sarà il ponte verso l'Asia**

scritto da datiweb | Luglio 30, 2024

[selezione articoli 30 lug 2024](#)

---

# **Decreto infrastrutture via libera alla fiducia**

scritto da datiweb | Luglio 30, 2024

[selezione articoli 30 lug 2024 10](#)

---

# **Il nuovo bonus donne conviene fino a 71mila euro**

scritto da datiweb | Luglio 30, 2024

[selezione articoli 30 lug 2024 14](#)

---

# **Tecnologia made in Italy vincente per lo sviluppo del consorzio europeo**

scritto da datiweb | Luglio 30, 2024

[selezione articoli 30 lug 2024 16](#)

---

# **Alta velocità, nuovi guasti sulla Roma Napoli: ritardi fino a 100 minuti**

scritto da datiweb | Luglio 30, 2024

[selezione articoli 30 lug 2024 20](#)

---

# **Invitalia / Nel 2023 aiuti a 64mila imprese**

scritto da datiweb | Luglio 30, 2024

[selezione articoli 30 lug 2024 27](#)

---

**INTERNAZIONALIZZAZIONE |  
DIFESA COMMERCIALE UE –  
Notifica nuovi procedimenti  
e/o misure  
antidumping/antisussidi**

# **dell'UE: riesame AS PET; inchiesta AD acido gliossilico; riesame AD malleable tube fittings; antielusione AD glutammato monosodico**

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 30, 2024

*Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE dei seguenti provvedimenti, relativi a procedimenti in corso e/o nuove misure di difesa commerciale (dazi anti-dumping-AD, dazi anti-sussidi-AS, salvaguardia).*

1) *Antisussidi PET – India:* avvio riesame (*expiry review*) per valutare l'eventuale estensione dei dazi antisussidi vigenti sull'import di PET (codice NC 3907 61 00) originario dell'India. In base alla calendarizzazione della DG Trade, le misure sono previste a luglio 2025. Per ulteriori dettagli: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C\\_202404678](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202404678)

caso

R820: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2740>

2) *Antidumping acido gliossilico – Cina:* avvio indagine antidumping sulle importazioni di acido gliossilico (codice NC ex 2918 30 00) originario della Cina. Il prodotto in questione, generalmente commercializzato sotto forma di liquido incolore in soluzione acquosa, è impiegato principalmente nelle produzioni farmaceutiche (ad es.

antibiotici), per la produzione di fertilizzanti, applicazioni alimentari, cosmetica o prodotti per la cura della persona.

Per ulteriori dettagli: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C\\_202404751](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202404751)

caso

AD714: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2742>

3) *Antidumping malleable tube fittings – Cina e Thailandia*: avvio riesame (*expiry review*) per l'eventuale estensione dei dazi antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale (*malleable tube fittings-MTF* – codice NC ex 7307 19 10) originari della Cina e Thailandia. In base alla calendarizzazione della DG Trade, le misure sono previste a luglio 2025. Per ulteriori dettagli: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C\\_202404656](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202404656)

caso

R819: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2738>

4) *Anti-elusione glutammato monosodico – Malesia*: avvio indagine per valutare la possibile elusione delle misure antidumping introdotte sull'import di glutammato monosodico (codice NC ex 2922 42 00) originario della Cina, mediante flussi indiretti dalla Malesia. È, inoltre, stabilita la registrazione di tali importazioni. In base alla calendarizzazione della DG Trade, le misure sono previste ad aprile 2025. Per ulteriori dettagli: Reg. 2024/1976 – [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L\\_202401976](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401976)

caso

R818: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2737>

---

# **LAVORO | Richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo – messaggio INPS n. 2736/2024**

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 30, 2024

Con il messaggio n. 2736, in allegato, l'INPS fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell'istruttoria relativamente alle richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), sia i datori di lavoro che possono richiedere l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori", prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.

In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

L'Istituto chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale

“evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza.

Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.

Anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora

entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l'impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell'integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è raccomandabile redigere la relazione tecnica in modo completo. A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono

acquisiti d'ufficio dall'Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).

Anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale.

Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it).

L'Istituto precisa che le indicazioni fornite con il messaggio in oggetto valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)

recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

In caso di presentazione della domanda di CISOA per sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”, che è quella ordinariamente utilizzata in caso di richieste per intemperie stagionali.

In caso di presentazione della domanda di CISOA per riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, la causale da utilizzare è “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale “sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali,

rispettivamente, dall'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;

- il termine di presentazione è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all'articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei), la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

All.to [Messaggio-numero-2736-del-26-07-2024](#)

#### **RELAZIONI INDUSTRIALI:**

**Giuseppe Baselice** 089200829 [g.baselice@confindustria.sa.it](mailto:g.baselice@confindustria.sa.it)

**Francesco Cotini** 089200815 [f.cotini@confindustria.sa.it](mailto:f.cotini@confindustria.sa.it)